SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì 23 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

Art. 1.

1. L'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*bis*. - *1*. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipata-

mente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale».

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1*. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole «e le iscrizioni» sono inserite le seguenti: «nonchè le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo».

3. Il quinto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima».

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola «licenze» sono inserite le seguenti: «, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni».

5. Il nono comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostuito dal seguente:

«Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonchè di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «all'articolo 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 10» ed in fine e aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-*quater* le parole «all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4 dell'articolo 10».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*sexies*. - *1*. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonchè dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e puo essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed e sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b*) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. - *1.* Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*ter* della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575».

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole «ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,» sono inserite le seguenti: «in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,»; nello stesso comma le parole «di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «di dimora abituale», e la parola «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere».

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «elencati nel comma 3 dell'articolo 2-*bis* e nel comma 4 dell'articolo 10».

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «dal terzo comma dell'articolo 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 2-*bis*».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

«La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

Art. 12.

1. Nel numero 2-*bis*) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole «dagli articoli 10 e 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10».
2. Nel numero 2-*bis*) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole «di un provvedimento» è inserita la seguente: «definitivo».

Art. 13.

1. Nell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonchè per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

Capo II.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.

Art. 14.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonchè quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 15.

1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comuni-

tà montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio.

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali è disposta con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Art. 16.

1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonchè il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

Art. 17.

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonchè, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

Art. 18.

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente;

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 2).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse».

3. È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 20.

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonchè dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Capo III.

MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME.

Art. 21.

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater*. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*bis*. - (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Art. 23.

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-*bis*. - (*Riciclaggio*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648 *ter*. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole «e del caso preveduto dall'articolo 648» sono sostituite dalle seguenti: «e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*».

Art. 26.

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 27.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonchè armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 28.

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)* del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonchè da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così

come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

Art. 29.

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - *1.* Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1».

Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1,

costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonchè casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa».

Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

«2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;».

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *1.* Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento».

Art. 34.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate,

sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575

Art. 35.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 25 maggio 1990 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3325):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 5 novembre 1988.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 gennaio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3325-*ter* - stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28, deliberato dall'aula il 19 gennaio 1989):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla II commissione il 25, 26, 31 gennaio 1989; 1° febbraio 1989; 29 marzo 1989; 5, 6, 13, 20 aprile 1989; 20, 27, 28 settembre 1989; 11, 12, 19, 25 ottobre 1989; 15, 16 novembre 1989; 5, 13, 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2036):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª, della giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione il 1°, 14 febbraio 1990 e approvato il 1° marzo 1990.

90G0088

LEGGE 19 marzo 1990, n. 56.

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle *A* e *D* allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli;* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Le tabelle *A* e *D* allegate alla legge n. 740/1970 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) recano, rispettivamente, la dotazione organica dei medici incaricati e dei farmacisti e veterinari incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena.

— Il testo dell'art. 9 della sopracitata legge n. 740/1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Commissione giudicatrice)*. — La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

È presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:

1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;

2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;

3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;

5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1543):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 26 gennaio 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9 maggio 1989 e approvato il 10 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3963):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 14, 19, 21 dicembre 1989; 18, 25 gennaio 1990 e approvato, con modificazioni, il 1° febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1543/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 febbraio 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 1° marzo 1990.

90G0087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 agosto 1989, n. 455.

Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, con il quale sono state fissate le norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

Attesa l'opportunità emersa in corso di applicazione di tale normativa di procedere ad integrazioni delle norme di attuazione per renderle più aderenti alle fattispecie concrete;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1989;

Vista la comunicazione in data 19 luglio 1989 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

EMANA

Il seguente regolamento:

Il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, è integrato come segue:

Art. 1.

1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6:

«*4*. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.

5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi.

6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati».

2. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 7:

«*7*. Il termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi: *a)* disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo; *b)* malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni; *c)* gravidanza; *d)* servizio militare di leva».

3. All'art. 3, primo comma, è aggiunta la lettera *h)*:

«*h)* qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti».

4. All'art. 6, comma 4, è sostituito il seguente comma:

«*4*. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà dell'allievo, o per mancato superamento del periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 agosto 1989

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 69

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, è consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.

2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato è corrisposto all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

4. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti publici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

— La legge n. 113/1986 concerne il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

— Il D.M. n. 261/1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1987.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 6 del D.M. n. 261/1987, come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.

2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, non è cumulabile con i benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113.

3. Ai fini delle priorità per l'ammissione al contributo, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, si tiene conto della data di presentazione dei progetti al Ministero della marina mercantile e della conformità dei progetti medesimi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.

4. *La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.*

5. *Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi.*

6. *La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati».*

«Art. 2. — 1. I progetti, di cui al precedente art. 1, dovranno riguardare l'assunzione degli iscritti nelle matricole della gente di mare con le qualifiche di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina.

2. Su ogni nave mercantile nazionale possono essere imbarcati, in soprannumero alle tabelle di armamento, un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, che, all'atto dell'imbarco, non abbiano superato i ventinove anni di età.

3. Per navi mercantili nazionali si intendono, ai fini del presente decreto, le navi che effettuano qualsiasi tipo di navigazione con esclusione, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del regolamento al codice della navigazione (marittima), di quella effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra di loro.

4. Il contratto di formazione e lavoro dovrà prevedere, per ciascun allievo ufficiale, periodi di imbarco anche non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista da contratti collettivi di categoria, di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.

5. I contratti di formazione e lavoro relativi a ciascun progetto dovranno concludersi entro e non oltre trentasei mesi dalla data di trasmissione al titolare del progetto del decreto di ammissione al contributo, di cui al successivo art. 4, comma 1.

6. Responsabile dello svolgimento dell'attività formativa a bordo è il comando della nave, che rilascerà apposita dichiarazione sui relativi periodi di formazione e lavoro sino al compimento dell'intero arco formativo.

7. *Il termine di trantasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi:* a) *disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo;* b) *malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni;* c) *gravidanza;* d) *servizio militare di leva».*

«Art. 3. — 1. I progetti di cui al precedente art. 1, da prodursi in duplice copia, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) individuazione dell'impresa armatoriale (ditta o ragione sociale, sede) e codice fiscale;

b) nome o numero e ufficio marittimo di iscrizione delle navi interessate al progetto, con certificazione dell'autorità marittima circa il tipo di navigazione effettuata in relazione al comma 3 del precedente art. 2;

c) numero dei marittimi interessati al progetto con indicazione delle relative qualifiche;

d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

e) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro, con indicazione dei programmi formativi in relazione alla qualificazione professionale da acquisire;

f) durata del contratto di formazione e lavoro;

g) richiesta del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

h) *qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti».*

«Art. 6. — 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è effettuata nell'ambito dei versamenti mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale con conguaglio tra quanto dovuto e quanto spettante all'armatore, in base al decreto di ammissione al contributo di cui al precedente art. 4, comma 1, evidenziando nella denuncia del mod. D.M. 10-3 il numero dei lavoratori interessati.

2. Alla scadenza di ogni anno, il Ministero della marina mercantile provvede a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme erogate risultanti da apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto medesimo.

3. Per i periodi di imbarco inferiori al mese il contributo è erogato in trentesimi, in relazione al numero di giorni di effettivo imbarco nel mese medesimo.

4. *In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà dell'allievo; o per mancato superamento del periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi».*

90G0089

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 ottobre 1989.

Integrazione e modificazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1986 concernente la nuova suddivisione del territorio della regione Sardegna in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Sardegna;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1986 avente per oggetto la nuova suddivisione del territorio della regione Sardegna in distretti scolastici;

Esaminate le deliberazioni della giunta regionale della Sardegna del 31 maggio 1989 (n. 24-30) aventi ad oggetto:

a) l'inserimento, nei distretti scolastici, dei comuni, di nuova istituzione, di S. Maria Coghinas, Cardedu e Castiadas;

b) il trasferimento del comune di Villasimius ad altro distretto;

c) la sostituzione in Villa S. Antonio della precedente denominazione S. Antonio Ruinas;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale del 31 maggio 1989 sopra menzionata, espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Sardegna;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto delle delibere sopracitate;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245, del 21 ottobre 1986, è parzialmente integrato e modificato nel modo seguente:

nel distretto scolastico n. 1, con sede a Sassari, è inserito il comune di S. Maria Coghinas di nuova istituzione;

nel distretto scolastico n. 9, con sede a Lanusei, è inserito il comune di Cardedu, di nuova istituzione;

nel distretto scolastico n. 20, con sede a Muravera, è inserito il comune di Castiadas, di nuova istituzione;

nel distretto scolastico n. 24, con sede a Quartu S. Elena, è trasferito il comune di Villasimius, già appartenente al distretto scolastico n. 20, con sede a Muravera;

nel distretto n. 15, con sede ad Ales, la denominazione del comune di S. Antonio Ruinas viene modificata in Villa S. Antonio.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: MATTARELLA

90A1364

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Caltanissetta dalla quale risulta che il giorno 10 febbraio 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta è accertato per il giorno 10 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1363

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hassan Abu Nimah, ambasciatore del regno Hascemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Li Baocheng, ambasciatore della Repubblica popolare cinese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Almamy Traore, ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jiri Holub, ambasciatore della Repubblica socialista cecoslovacca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eddy Changkye, ambasciatore delle Isole Mauritius, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Donald Mc Leod, ambasciatore della Repubblica di Suriname, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 marzo 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Brown Bai, ambasciatore di Papua Nuova Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A1366

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 marzo 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma degli istituti superiori di educazione fisica secondo la normativa universitaria e le normative CEE».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il sig. Cimino Gianluigi, Opera I.S.E.F., piazza Bernini, 12 - Torino.

90A1393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.r.l. Biagi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Grassetto costruzioni*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Officine San Marco*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, con sede in Torino e stabilimento di Bolzano:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Italso*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 19 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 19 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cal. Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 5 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cal. Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 6 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.A. Vic italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Castellina Marittima (Pisa):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Dipenta*, con sede in Roma e stabilimento di c/o C.T.E. Enel di Piombino (Livorno):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Autostir*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e limitatamente a Grogastu-Assemini (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Lotti*, con sede in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento di La Spezia:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in La Spezia e stabilimenti di Arzignano (Vicenza) e La Spezia:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in La Spezia e stabilimenti di Arzignano (Vicenza) e La Spezia:

periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Arcola petrolifera*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.c.r.l. Aluplast Ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/89) - Fallimento del 20 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti*, con sede in Carrè (Vicenza) e stabilimento di Modigliana (Forlì):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nova Gres Lux*, con sede in Montebonello di Pavullo (Modena) e stabilimento di Montebonello di Pavullo sul Frignano (Modena):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Superbox meridionale (Gruppo Metalbox)*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Superbox (Gruppo Metalbox)*, con sede in Parma solo per lo stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989:
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Callegari & Ghigi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Callegari & Ghigi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 5 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Industria Cristalmeta*, con sede in Villanova (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Calzaturificio Nobel*, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e stabilimento di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

11) *S.p.a. Calzaturificio Nobel*, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e stabilimento di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

12) *S.p.a. Acma*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Ceramica Valsecchia*, con sede in Castellarano (Reggio Emilia) e stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Safta*, con sede in Milano e stabilimento di Piacenza:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.F.T. - Industria finissaggio tessuti*, con sede in S. Arcangelo di Romagna (Forlì) e stabilimenti di Coriano (Forlì) S. Arcangelo di Romagna (Bologna):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Semlori*, con sede in Parma e stabilimento di Parma:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 7 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 23 marzo 1988;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 6 aprile 1990, ultima proroga;
causale: crisi aziendale (legge 301/79 - Fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Maglificio eredi Olin Egidio di Olin Roberto & C.*, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova) e stabilimento di S. Margherita d'Adige (Padova):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
(art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77).

9) *S.p.a. Giomo*, con sede in Follina (Treviso) e stabilimenti di Refrontolo (Treviso) e Valmareno di Follina (Treviso):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Giomo*, con sede in Follina (Treviso) e stabilimenti di Refrontolo (Treviso) e Valmareno di Follina (Treviso):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Follina*, con sede in Follina località S. Giacomo (Treviso) e stabilimento di Follina località S. Giacomo (Treviso):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Follina*, con sede in Follina località S. Giacomo (Treviso) e stabilimento di Follina località S. Giacomo (Treviso):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Rossifloor*, con sede in Marano Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Marano Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Canguro*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 3 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cooperativa Nova*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 giugno 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 novembre 1982: dal 13 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 19 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a International Chemical Corporation*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 13 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Soc. T.S.G. Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sviluppo tecnica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Lavanderia Fezia di Fezia Guerrino*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Saoor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Sweda*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Andersen farmaceutisk institut*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 4 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *Scrl 3 Aprile*, con sede in Roma e redazioni di Firenze e Napoli:

periodo: dal 30 agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

11) *Scrl Nuove Pagine*, con sede in Roma e redazione di Firenze:

periodo: dal 30 agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciscuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 gennaio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 17 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.G.A. Compagnia Generale Accumulatori*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Spica*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Sugherificio Etruria di Cini Enzo & C.*, con sede in Follonica (Grosseto) e stabilimento di Follonica (Grosseto):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fin Mass*, con sede in Massarosa (Lucca), in concordato preventivo e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Società cooperativa Apuana*, con sede in Vagli di Sopra (Lucca) e stabilimento di Vagli di Sopra (Lucca):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Etruria confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Scrl Lavoratori ausiliari del traffico - L.A.T.*, con sede in Firenze e stabilimento presso Farmoplant di Massa (Massa Carrara):

periodo: dal 4 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
solo lavoratori soggetti contributo CIGO e sospesi dal 5 settembre 1988.

9) *Scrl G. Di Vittorio*, con sede in Massa (Massa Carrara) e stabilimento presso Farmoplant di Massa (Massa Carrara):

solo lavoratori soggetti contributo CIGO e sospesi dal 5 settembre 1988;
periodo: dal 6 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
solo lavoratori soggetti contributo CIGO e sospesi dal 5 settembre 1988.

10) *S.n.c. Novarredo (gruppo Novarredo)*, con sede in Prato (Firenze) (amministrazione controllata) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Amanda (gruppo Novarredo)*, con sede in Prato (Firenze) (amministrazione controllata) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Novatessitura Velluti (gruppo Novarredo)*, con sede in Prato (Firenze) (amministrazione controllata) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Orditura quattro strade (gruppo Novarredo)*, con sede in Prato (Firenze) (amministrazione controllata) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Novavelvet (gruppo Novarredo)*, con sede in Prato (Firenze) (amministrazione controllata) e stabilimento di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.n.c. Nova Jacquard (gruppo Novarredo)*, con sede in Montemurlo (Firenze) (in amministrazione controllata) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.a.s. C.E.F.F. - Costruzioni elettromeccaniche ferroviarie fiorentine*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio Vilmat*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciscuna azienda indicati:

1) *S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo veneta*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 febbraio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo veneta*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 febbraio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Gambarotta Gschwendt*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Roferm*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Roferm*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Friulana cementi* ora *Cementerie del centro-nord*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Travesio (Pordenone):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pagnucco*, con sede in Arzene (Pordenone) e stabilimento di Arzene (Pordenone):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciscuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e sede, uffici vendita e filiali di Milano e stabilimenti di Milano e Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 2 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Samim* già *Sameton*, con sede in Milano e stabilimento di San Gavino Monreale (Cagliari):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Nuova Samim (già Sameton)*, con sede in Milano e stabilimento di San Gavino Monreale (Cagliari):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1 marzo 1989 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Nuova Fibres* già *Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, viale Marconi:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, viale Marconi:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi* ex *Padula G.* e figlio, con sede in Matera e stabilimento di Matera, via Cererie:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi* ex *Padula G.* e figlio, con sede in Matera e stabilimento di Matera, via Cererie:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Solmine* ex *Solmine*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Massa Marittima (Grosseto):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Nuova Solmine* ex *Solmine*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Massa Marittima (Grosseto):

periodo: dal 14 agosto 1989 al 18 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Ceramica delle Puglie*, con sede in Monopoli (Bari) e stabilimento di Monopoli (Bari):

periodo: dal 14 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 14 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Adige temper glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Adige temper glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Adige temper glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 18 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 19 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 19 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Tesintex*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Offida (Ascoli Piceno):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia) e uffici amministrativi di Milano:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Nuova frigodaunia Foggia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Atessa (Foggia) e Foggia:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Nuova frigodaunia Foggia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Atessa (Foggia) e Foggia:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Nuova frigodaunia Foggia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Atessa (Foggia) e Foggia:

periodo: dal 22 maggio 1989 all'8 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Smet - Società metalmeccanica tarantina*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Smet - Società metalmeccanica tarantina*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Cementeria del Vulture*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

46) *S.c.r.l. Pollin Pan*, con sede in Lauria, contrada Galdo (Potenza) e stabilimento di Lauria, contrada Galdo (Potenza):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Battistelli*, con sede in Fossombrone (Pesaro) e stabilimento di Fossombrone (Pesaro):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

48) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 13 febbraio 1988 al 7 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988) - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 13 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

49) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dall'8 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

50) *S.p.a. Basento società consortile Api Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 1° settembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Basento società consortile Api Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Dennys*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Dennys*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Miniera di Masua (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

55) *S.p.a. Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Miniera di Masua (Cagliari):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

56) *S.p.a. Brill*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

57) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

58) *S.a.s. I.S.E.M. - Eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. 2 Elle Lucera legno*, con sede in Foggia e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. S.I.P.A.* ora *Montefibre S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. S.I.P.A.* ora *Montefibre S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1367

Scioglimento di due società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 la società cooperativa Marulux, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Renzo Sanna il 24 aprile 1979, rep. n. 1462, reg. soc. 3004/79, tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. proc. Antonio Cucca, via Seleni, 9, Roma.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 la società cooperativa Dumbo, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Massimo Forlini il 13 maggio 1982, rep. n. 3421, reg. soc. 4526/82, tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. proc. Antonio Cucca, via Seleni, 9, Roma.

90A1368

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 277, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», con sede in Roma, composto di tredici articoli.

90A1369

MINISTERO DEL TESORO

N. 55

Corso dei cambi del 19 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1244,49	1245 —	1245 —	1245 —
E.C.U.	1504,25	1504,25	1505 —	1504,25	1504,25	1504,25	1504,25	1504,25	1504,25	1504,25
Marco tedesco	739,27	739,27	739,50	739,27	739,27	739,27	739,36	739,27	739,27	739,27
Franco francese	218,66	218,66	218,95	218,66	218,66	218,66	218,69	218,66	218,66	218,66
Lira sterlina	2011,50	2011,50	2013 —	2011,50	2011,50	2011,50	2011,75	2011,50	2011,50	2011,50
Fiorino olandese	656,16	656,16	656,50	656,16	656,16	656,16	656,20	656,16	656,16	656,16
Franco belga	35,551	35,551	35,60	35,551	35,551	35,551	35,555	35,551	35,551	35,55
Peseta spagnola	11,492	11,492	11,5075	11,492	11,492	11,492	11,493	11,492	11,492	11,49
Corona danese	192,79	192,79	193 —	192,79	192,79	192,79	192,780	192,79	192,79	192,79
Lira irlandese	1966 —	1966 —	1967 —	1966 —	1966 —	1966 —	1966,250	1966 —	1966 —	—
Dracma greca	7,730	7,730	7,73	7,730	7,730	7,730	7,735	7,730	7,730	—
Escudo portoghese	8,320	8,320	8,37	8,320	8,320	8,320	8,325	8,320	8,320	8,32
Dollaro canadese	1050 —	1050 —	1052 —	1050 —	1050 —	1050 —	1050 —	1050 —	1050 —	1050 —
Yen giapponese	8,101	8,101	8,15	8,101	8,101	8,101	8,102	8,101	8,101	8,10
Franco svizzero	824,83	824,83	826 —	824,83	824,83	824,83	824,75	824,83	824,83	824,83
Scellino austriaco	105,012	105,012	105,05	105,012	105,012	105,012	105,028	105,012	105,012	105 —
Corona norvegese.	189,95	189,95	190 —	189,95	189,95	189,95	189,960	189,95	189,95	189,95
Corona svedese	203,24	203,24	203,50	203,24	203,24	203,24	203,270	203,24	203,24	203,24
Marco finlandese	311,25	311,25	311,50	311,25	311,25	311,25	311,300	311,25	311,25	—
Dollaro australiano	939 —	939 —	940 —	939 —	939 —	939 —	938,200	939 —	939 —	939 —

Media dei titoli del 19 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,500
» » » 22- 6-1987/91	92,050
» » » 18- 3-1987/94	74,850
» » » 21- 4-1987/94	74,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,350

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,400
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,425
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,275
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,500
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,225
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,550
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,875
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,025
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,650
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,650
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,550
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,025
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,475
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,450
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,850
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,675
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,250
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,425
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,325
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,250
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,725
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,375
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,875
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,275
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,900
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,200
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,125
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,625
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	94 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,800
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,125

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,650
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,700
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,950
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,625
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,525
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,550
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,475
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,675
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,450
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,450
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,275
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,375
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99 —
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,300
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,300
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,225
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,300
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,250
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,300
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,375
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,625
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,925
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,900
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,900
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,900
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	96,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,350

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,725
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,025
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,350
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,100
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	92,775
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,175
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,875
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,975
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,175
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19030

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,70	1246,70	1246,75	1246,70	1246,70	1246,70	1246,71	1246,70	1246,70	1246,70
E.C.U.	1505,60	1505,60	1505,50	1505,60	1505,60	1505,60	1505,30	1505,60	1505,60	1505,60
Marco tedesco	739,32	739,32	739,25	739,32	739,32	739,32	739,31	739,32	739,32	739,32
Franco francese	218,65	218,65	218,95	218,65	218,65	218,65	218,67	218,65	218,65	218,65
Lira sterlina	2018 —	2018 —	2020 —	2018 —	2018 —	2018 —	2018,01	2018 —	2018 —	2018 —
Fiorino olandese	656,20	656,20	656,80	656,20	656,20	656,20	656,15	656,20	656,20	656,20
Franco belga	35,551	35,551	35,58	35,551	35,551	35,551	35,55	35,551	35,551	35,55
Peseta spagnola	11,503	11,503	11,50	11,503	11,503	11,503	11,507	11,503	11,503	11,50
Corona danese	192,900	192,900	193 —	192,900	192,900	192,900	192,90	192,900	192,900	192,90
Lira irlandese	1965,60	1965,60	1967 —	1965,60	1965,60	1965,60	1965,50	1965,60	1965,60	—
Dracma greca	7,725	7,725	7,73	7,725	7,725	7,725	7,722	7,725	7,725	—
Escudo portoghese	8,320	8,320	8,37	8,320	8,320	8,320	8,325	8,320	8,320	8,32
Dollaro canadese	1055,90	1055,90	1057 —	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90
Yen giapponese	8,130	8,130	8,14	8,130	8,130	8,130	8,132	8,130	8,130	8,13
Franco svizzero	827,500	827,500	827,25	827,500	827,500	827,500	827,40	827,500	827,500	827,50
Scellino austriaco	105,098	105,098	105,10	105,098	105,098	105,098	105,109	105,098	105,098	105,09
Corona norvegese	190,060	190,060	190,50	190,060	190,060	190,060	190,200	190,060	190,060	190,06
Corona svedese	203,610	203,610	203,50	203,610	203,610	203,610	203,550	203,610	203,610	203,61
Marco finlandese	311,700	311,700	312 —	311,700	311,700	311,70	311,750	311,700	311,700	—
Dollaro australiano	944,500	944,500	945 —	944,500	944,500	944,50	939 —	944,500	944,500	944,50

Media dei titoli del 20 marzo 1990

Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,700
» » » 22- 6-1987/91	92,070
» » » 18- 3-1987/94	74,900
» » » 21- 4-1987/94	74,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,070
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,020
» » » » 1-12-1983/90	100,850
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,970
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,070
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 4-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,450
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,450
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,400
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,200
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,675
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,825
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,020
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,625
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,650
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,550
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,020
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,020
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,625
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,475
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,550
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,500
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,650
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,750
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,250
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,450
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,325
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,250
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,725
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,850
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,150
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,175
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,575
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,875
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,925
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,200
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,175
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,970
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,920
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,500
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,020
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,600
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,700
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,725
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,970
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,650
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,550
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,450
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,750
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,425
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,275
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,425
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,275
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,970
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,275
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,300
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,225
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,275
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,250
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,325
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,920
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,700
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,900
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,675
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,550
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,350

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,275
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95 —
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,450
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,125
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	92,800
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,175
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,870
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,970
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,870
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,375
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,425
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20030

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 marzo 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1990 è di L. 96,96, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 14 settembre 1990 è di L. 94,13 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 marzo 1991 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A1394

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla Congregazione «Piccole Figlie di S. Giovanni Gualberto», in Pescia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1990, registro n. 15 Interno, foglio n. 392, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Congregazione «Piccole Figlie di S. Giovanni Gualberto», avente sede in Pescia (Pistoia). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare, salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, la donazione disposta dal «Monastero di S. Umiltà delle Monache Benedettine Vallombrosane» di Faenza (Ravenna), con atto pubblico 11 febbraio 1988, n. 19907 di repertorio, per notaio Mario Bergamini, consistente nel complesso immobiliare denominato «Castello Von Berger», sito in Livorno, che, descritto nella perizia giurata 5 maggio 1987 - 2 maggio 1988 del geometra Bruno Mariottini e valutato L. 900.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Livorno, sarà utilizzato, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e sotto la vigilanza della competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, come sede dell'ente.

90A1370

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna risposta:

Medaglia d'oro

Alla memoria di Emanuele De Giorgi, il 17 agosto 1988, in Brema. — Nonostante la giovanissima età non esitava, con generoso slancio, a proteggere la sorellina, che si trovava sotto la minaccia di una pistola, facendole scudo con il proprio corpo. Compiendo l'eroico gesto, restava ferito mortalmente. Limpido esempio di amore fraterno, spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del carabiniere Umberto Erriu, il 20 aprile 1988, in Castel Maggiore (Bologna). — Capo pattuglia automontata mentre si apprestava, insieme ad un collega, al controllo degli occupanti un'autovettura in sosta, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente ferito, tentava di reagire con le armi in dotazione ma, ormai privo di forze, si accasciava al suolo, immolando la sua giovane esistenza. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del carabiniere Cataldo Stasi, il 20 aprile 1988, in Castel Maggiore (Bologna). — Componente pattuglia automontata mentre si apprestava, insieme ad un collega al controllo degli occupanti un'autovettura in sosta, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente ferito, tentava di reagire con le armi in dotazione ma, ormai privo di forze, si accasciava al suolo, immolando la sua giovane esistenza. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del vice brigadiere dei carabinieri Renzo Rosati, il 17 aprile 1988, in Castelmadama (Roma). — Nel corso di un servizio automontato, inseguiva e bloccava due giovani sorpresi a bordo di un ciclomotore rubato. Notato che uno dei fermati tentava di estrarre un'arma, non esitava, con sprezzo del pericolo, a lanciarglisi contro venendo però ferito mortalmente da un colpo di pistola. Splendido esempio di grande ardimento e di altissimo senso del dovere.

Carabiniere Amedeo Mandara, il 17 aprile 1988, in Castelmadama (Roma). — Nel corso di servizio automontato, unitamente a sottufficiale, inseguiva e bloccava due giovani sorpresi a bordo di un ciclomotore rubato. Ingaggiava, con coraggio e sprezzo del pericolo, una violenta colluttazione con il malvivente che aveva attinto mortalmente il proprio superiore e, benché ferito, riusciva a disarmarlo. Splendido esempio di grande ardimento ed altissimo senso del dovere.

Medaglia d'argento

Alla memoria di Rosario Pierro e Claudio Garibaldi, il 27 gennaio 1989, in Savona. — Pilota del servizio di protezione civile, nel generoso intento di spegnere un incendio boschivo di vaste proporzioni, precipitava al suolo a bordo di un aereo Canadair perdendo la giovane vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di operante solidarietà umana.

Alla memoria dei carabinieri Donato Chiarelli e Giovanni Corinto Liberto, il 29 marzo 1988, in Camerino (Macerata). — Nel corso di servizio notturno eseguito con pari grado, affrontava un malvivente che, armato di pugnale, si accingeva a compiere un furto, venendo da questi mortalmente ferito. Splendido esempio di grande coraggio ed altissimo senso del dovere.

Medaglia di bronzo

Brigadiere dei carabinieri Orazio Castro, il 31 agosto 1988, in Aci S. Antonio (Catania). — Comandante di stazione distaccata in servizio perlustrativo notturno, avvedutosi che si era sviluppato un incendio all'interno di una abitazione, con generoso altruismo e grave rischio personale, si addentrava nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo una persona anziana già ustionata ed in stato di semincoscienza.

Alla memoria di Giovanni Di Ruggiero, il 6 luglio 1988, in Stigliano (Matera). — Con alto senso civico si prodigava nell'opera di spegnimento di un violento incendio che minacciava un centro abitato. Nel generoso tentativo veniva, per il forte vento, assalito dalle fiamme, perdendo così la giovane vita.

Giovanni Girone e Pasquale Dinisi, il 6 luglio 1988, in Stigliano (Matera). — Con alto senso civico si prodigava nell'opera di spegnimento di un violento incendio che minacciava un centro abitato. Nel generoso tentativo rimaneva, però, gravemente ustionato dalle fiamme che, a causa di un forte vento, lo avevano assalito.

Finanziere Nazzareno Giffi, il 29 giugno 1988, in Cagliari. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua in soccorso di un bambino in procinto di affogare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Maresciallo della guardia di finanza Gaetano Leandro, il 18 luglio 1987, in Sondrio. — Componente di una pattuglia automontata, improvvisamente investita da una massa d'acqua e di fango, per lo straripamento di un fiume, accorreva in aiuto del collega subordinato che era finito in un canale percorso da una violentissima corrente. Raggiuntolo, dopo notevoli sforzi, riusciva a trarlo in salvo.

Carabiniere Antonio Santangelo, il 26 maggio 1987, in Castelforte (Latina). — Libero dal servizio, irrompeva nell'abitazione ove si era rifugiato un folle che aveva ucciso la madre, la cugina e ferito gravemente una donna, riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

Massimo Concilio, il 9 aprile 1987, in Salerno. — Con pronta e coraggiosa determinazione, si calava nell'invaso di un cementificio in soccorso di un bambino che, precipitatovi, era stato sommerso dal materiale lapideo. Nel generoso tentativo, però, anch'egli affondava nella sabbia rimanendo prigioniero nella voragine.

Finanziere Daniele Lattanzi, il 5 luglio 1987, in Predazzo (Trento). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi nelle acque di un torrente in soccorso di un ragazzo che, venutosi a trovare imprigionato tra due massi, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva, dopo notevoli sforzi, a liberarlo e trarlo in salvo a riva.

90A1371

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 25 maggio 1989, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Maresciallo capo dei carabinieri Giacomo Bulciolu, il 10 gennaio 1987, in Romana di Sassari. — Con grave rischio personale, penetrava reiteratamente in un'abitazione privata invasa dalle fiamme, riuscendo a portare all'esterno oggetti di valore e due bombole di gas liquido. Si prodigava, quindi coadiuvato da graduato dipendente, al completo spegnimento dell'incendio.

Appuntato dei carabinieri Giovanni Carboni, il 10 gennaio 1987, in Romana di Sassari. — Libero dal servizio, accorreva prontamente presso un'abitazione privata invasa dalle fiamme e, con grave rischio personale, collaborava col proprio comandante nell'opera di spegnimento dell'incendio.

Appuntato dei carabinieri Francesco Latorre il 17 agosto 1987, in Bolsena. — In occasione di un incendio sviluppatosi in un capanno adiacente ad un campeggio, non esitava ad introdursi al suo interno e a trasportare a distanza di sicurezza due bombole di gas liquido, ormai avvolte dalle fiamme, scongiurandone la sicura deflagrazione.

Maresciallo di 2ª classe Giuseppe German, il 24 agosto 1987, in Caorle. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere un bambino che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Finanziere Gennaro Monaco, il 2 aprile 1988, in Taranto. — Con pronta determinazione e grande sprezzo del pericolo, ingaggiava una violenta colluttazione con un malvivente armato. Riusciva, quindi, a disarmarlo ed a consegnarlo alla giustizia.

Appuntato della guardia di finanza Michele Pignalosa, il 31 maggio 1988, in Taranto. — Senza esitazione si avvicinava ad un'autovettura in fiamme e provvedeva a trarre in salvo il conducente rimasto prigioniero al suo interno. Si prodigava, poi, nello spegnimento dell'incendio.

Finanzieri Antonio Quaranta e Orlando Rosellini, il 1° luglio 1988, in San Giuliano di Rimini. — Senza esitazione e con sprezzo del pericolo provvedeva, con l'aiuto di un collega, a trarre in salvo una bambina intrappolata in un'autovettura avvolta dalle fiamme. Successivamente si prodigava nello spegnimento dell'incendio.

Massimo Giacometti, l'11 luglio 1988, in Castelfranco Veneto. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fossato per soccorrere una donna gettatavisi a scopo suicida. Raggiuntala riusciva a trarla in salvo a riva.

Sc. Np. Ivano Mazzotti, il 21 luglio 1988, in Rimini. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi in mare in soccorso di una persona in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo.

Finanziere Antonio Schiavone, il 17 settembre 1987, in Milano. — Con alto senso del dovere, non esitava a porsi all'inseguimento di due individui che avevano tentato di forzare la portiera di un'auto in sosta. Raggiuntili, dopo una violenta colluttazione riusciva a bloccare e trarre in arresto uno dei malviventi.

Finanzieri Sandro Bologna e Paolo Bullita, il 22 marzo 1988, in Anguillara Sabazia. — Coraggiosamente si introduceva in un appartamento in fiamme per soccorrere, insieme ad un collega, una donna anziana. Successivamente si prodigava a spegnere l'incendio.

Brigadiere della guardia di finanza Giuseppe Bucaria, finanzieri Giuseppe Rinaldi e Salvatore Russo, il 15 settembre 1988, in Fasano (Brindisi). — Nel corso di un violento nubifragio, non esitava ad intervenire in soccorso di una donna, bloccata all'interno della propria autovettura semisommersa dall'acqua. Riusciva, quindi, con l'ausilio di due colleghi, a trarre in salvo la sventurata.

90A1372

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 669 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 ottobre 1990 il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 694 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 ottobre 1990 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio n. 11, in ordine alla gestione commissariale della «Torricelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 695 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 ottobre 1990 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio n. 11, in ordine alla gestione commissariale della «Fedra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 22 novembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine.

Con deliberazione n. 696 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1991 il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi, con studio in Udine, via Ungheria n. 56, in ordine alla gestione commissariale della cooperativa edilizia «La Speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano.

Con deliberazione n. 755 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 ottobre 1990 il mandato conferito al geom. Lanfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, in ordine alla gestione commissariale della «Weissenfels - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Fusine in Valromana, costituita il 7 settembre 1964 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Tarvisio.

90A1374

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Ca.Tur - Soc. coop. a r.l.», in Povolaro, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 687 del 16 febbraio 1990, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Coop. Ca.Tur - Soc. coop. a r.l.», con sede in Povolaro, costituita il 28 giugno 1980 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Bello residente in Pasian di Prato, via S. Caterina, 3.

90A1375

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Arvier, Saint-Pierre, Sarre e Torgnon

Con deliberazione della giunta regionale n. 484 del 19 gennaio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 6 e n. 7 al vigente piano regolatore generale del comune di Arvier, adottate, rispettivamente, con deliberazione consiliare n. 53 del 20 febbraio 1989 e n. 116 del 27 luglio 1989.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 996 del 2 febbraio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Pierre, adottata con deliberazione consiliare n. 214 del 3 agosto 1987.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 997 del 2 febbraio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 al vigente piano regolatore generale del comune di Sarre, adottata con deliberazione consiliare n. 1245 del 31 agosto 1989.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 994 del 2 febbraio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 9 al vigente piano regolatore generale del comune di Torgnon, adottata con deliberazione consiliare n. 99 dell'8 agosto 1988.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

90A1373

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 39, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 19) 17,50% serie ordinaria quindicennale, sotto l'Emissione 1982 - 2ª tranche, dove è scritto: «n. *7* titoli di L. 1.000.000», si legga: «n. *6* titoli di L. 1.000.000.».

90A1382

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 6 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000